



UNIVERSITÄTS-
BIBLIOTHEK
PADERBORN

Universitätsbibliothek Paderborn

Acta Ecclesiae Mediolanensis

Acta Synodalia Dioecesana Ecclesiae Mediolanensis, Pars Secunda

Borromeo, Carlo

Brixiae, 1603

Dell'institutione della Congregatione Generale, & sue parti. Cap. II.

urn:nbn:de:hbz:466:1-11399

È tutta questa partitione, & assegnatione, ò subalternatione di scuole in particolare alla congregazione generale, ouero alle congregazioni & capi diocesani, si faccia dal Reuerendissimo Vescouo, come a lui parerà expediente; & nondimeno siano sempre vguualmente soggette al gouerno vniuersale della congregazione generale tutte le scuole particolari della Città, & della Diocese, & insieme le congregazioni Diocesane, & i suoi priori & capi Diocesani, d'ogni forte che siano.

Non s'intende essere legittimamente eretta compagnia, scuola, ne congregazione nella Città, nè fuori nella Diocese, nè essere partecipe delle Indulgenze & Priuilegi a questa Compagnia concessi da Sommi Pontefici, & da Reuerendissimi Vescouo, se non dopò che sia eretta, ò confermata per lettere ò patenti del Reuerendissimo Vescouo, & sarà nel libro della congregazione generale, & ordinata sotto il gouerno particolare, ò della congregazione generale, ò d'alcuna delle congregazioni, ò capi diocesani.

Dell'istituzione della Congregazione Generale, & sue parti.

Cap. II.

Principalmente perche vi sia sempre numero de' Sacerdoti bene instrutti nelle cose della compagnia, & affezionati ad essa, per poterli impiegare in vari officij & imprese d'essa compagnia; siano sei Sacerdoti chiamati assistenti, & più, e meno secondo la grandezza della Città, & Diocese, & copia de' buoni Sacerdoti, a giudicio del Reuerendissimo Vescouo.

Siano anco dodeci i fratelli chiamati primarij della compagnia, quali possono essere Ecclesiastici, & laici.

Saranno gli vni & gli altri di questi, de' più graui, maturi, & sufficienti della Compagnia stabilita in essa, & che nell'opere siano conosciuti più diligenti, & più zelanti del seruitio di Dio Nostro, della salute del prossimo, & dell'accrescimento della compagnia. Doueranno essere disobligati & disc-

cupati più che sia possibile d'ogni carico & officio d'altra amministrazione, etiam di scuole, & luoghi pii, & molto più da obligo ordinario di residenza quotidiana, come Parochi, & Canonici di Chiesa collegiate, & altri obligati a gli diuini officij quotidiani in choro, Priori, Tesoreri, & Cancellieri de' luoghi, ò scuole pie, & anco da ogni officio incomparabile in essa compagnia, come de' Priori & sottopriori di scuole particolari.

L'electione de' gli assistenti si farà dal Reuerendissimo Vescouo liberamente, come gli parerà; & questi dureranno nell'officio a beneplacito di esso Vescouo. Li primarij doueranno esser eletti con la nomina da farsi con bollettini segreti nella congregazione generale, e poi la libera electione del Reuerendissimo Vescouo, nel modo posto qui a basso, doue si tratta dall'electione del Priore generale; il qual Vescouo potrà eleggere, & deputare in questo luogo di Primario, ouero vno de' i nominati della congregazione generale, ouero altro (pur che sia del numero de' i fratelli stabiliti) secondo che al suo giudicio parerà meglio nel Signore, & gli farà poi lettere patenti della sua deputazione.

Dureranno questi nel loro officio sei anni: dopò il quale spatio necessariamente staranno vacanti almeno duoi anni da questo officio de' Primarij, & anco da quello posto qui a basso de' coadiutori.

Ilche acciò non sia in pregiudicio del buon gouerno della Compagnia, rispetto della mutatione de' gli huomini più informati delle cose sue, si faccia ogni anno la mutatione solo di suoi Primarij, cominciando il primo anno di mano in mano gli altri duoi prossimi in ordine.

Durante anco lo spatio delli sei anni, sarà in facoltà del Reuerendissimo Vescouo ad ogni tempo, per qualunche causa a lui parerà essere così expediente nel Signore, mutare, e riuocare ciascuno di loro; & rimettere altri in loro scontro in quel luogo.

Nelli sodetti assistenti & Primarij congiunti al Priore & Sottopriore generale, de

li, de quali si dirà a suo luogo, consiste pienamente la congregazione generale, & tutta l'autorità della Compagnia, & ogni facultà in deliberare le cose di essa, come se tutta la compagnia fosse raunata insieme.

Dichiarando però, che senza l'interuen- to, & consenso del Priore Generale, niu- na autorità o facultà ha detta Compagnia in qual si voglia cosa; & doue an- co sia congiunta la presenza & con- senso del Priore Generale, non han- no i sudetti nella Compagnia anco di fuori tutte radunate insieme, autorità nè facultà d'innouare, o mutare, di sce- mare, o di accrescere, nè alterare co- sa veruna di quello, che sta scritto e de- terminato nella regola presente, nè di far altro fuor di quello che contie- ne essa regola, senza l'autorità, con- senso, & determinazione, & approba- zione scritta del Reuerendissimo Ve- scouo proprio, & Superiore di essa Compagnia, & sua Congregazione Ge- nerale.

Alcune cose più quotidiane & di minor importanza si trattaranno dal Priore Generale, solo con il Sottopriore, & Discreti, & tal'hora con li Visitatori Generali insieme, ouero anche gli assi- stenti, secondo che più gli mostrerà es- sere expediente.

Siano anco altri dodeci fratelli chia- mati coadiutori, Ecclesiastici, o laici della Congregazione Generale, per aiu- tare con consiglio & con l'opera i mol- ti bisogni d'importanza, che necessaria- mente occorreranno in compagnia co- si grande come è questa.

Tutto quello che s'è detto circa gli Pri- marij, delle conditioni, electione, & tem- po di duratione, & vacatione bienna- le, & facultà al Reuerendissimo Vescouo di mutatione, habbia luogo anco in questi coadiutori; eccetto che potran- no i coadiutori essere dal Reuerendissi- mo Vescouo eletti al luogo de prima- rij, etiandio immediatamente senza la vacatione biennale del loro primo luo- go de coadiutori.

De gli officij necessarij nella congrega- zione generale. Cap. III.

Saranno in questa Congregazione Generale diuersi officij per douer- si esercitare sempre da persone distia- te, cioè:

- Priore Generale.
- Sottopriore Generale.
- Visitatori Generali doi.
- Discreti Generali doi.
- Auisatore Generale.
- Cancelliere Generale.

Tutti questi doueranno ordinariamen- te essere del numero de gli assisteti, oue- ro primarij, ouero coadiutori; se non pa- resse al Reuerendissimo Vescouo tal vol- ta cauarne anco di fuori della congre- gazione, ma del numero delli fratelli stabiliti nella compagnia, il che sarà in suo arbitrio.

Vi sarà vno sostituto del Cancelliere, o più se bisognasse; questi potranno es- sere del numero delli fratelli stabiliti.

Vi saranno in oltre dodeci visitatori chiamati regionarij, & più e meno a giu- dicio del Reuerendissimo Vescouo; & questi potranno essere anco del numero delli fratelli stabiliti.

Hauerà la Compagnia fuori del suo corpo vn Protettore.

Sotto a questo Protettore saranno ag- giunti fuori del corpo della compagnia sei cittadini chiamati Deputati.

Intorno a quali officij si dirà più a bas- so al suo luogo, le conditioni che hanno d'hauere le persone, il modo come s'han- no da eleggere, & le qualità d'essi officij.

Della necessità, tempo, persone, & mo- do della Congregazione Gene- rale. Cap. IIII.

È Cosa certa, che più veggono gli Occhi di molti che d'vn solo, & Dio promette special gratia & fauor suo a quelli, che per suo seruigio in suo no- me si congregano: e però è necessario per il buon gouerno & promotione di questa Compagnia, & per prouedere a molti bisogni, & schiuar molti disor-